

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 4 data 17/02/2020

Classifica VIII

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CARNEVALE 2020 - PERIODO DAL 20 AL 25 FEBBRAIO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- da giovedì 20 a martedì 25 febbraio 2020 nella nostra città sono in programma vari eventi collegati al tradizionale Carnevale invernale: sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, feste in maschera, concorsi ed intrattenimenti musicali;
- l'edizione di quest'anno si svilupperà, come illustrato dai soggetti organizzatori, nel Centro cittadino, a Porto d'Ascoli e al Palazzetto dello Sport;
- l'allegato G del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche prevede la possibilità per 24 operatori del commercio su area pubblica di posizionare i loro stand durante le manifestazioni in oggetto;

RILEVATO:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- che frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazioni di cittadini che lamentano forti disagi dovuti ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti espresse nella riunione della Conferenza dei Servizi, appositamente convocata dal Servizio Turismo, in data 3/02/2020 nonché dei programmi, come illustrati dai soggetti organizzatori, che richiamerà ingenti flussi di cittadini, visitatori e turisti;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

VISTO l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

DATO ATTO che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento dell'evento di cui trattasi, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- ▣ il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- ▣ l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- ▣ il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- ▣ il divieto di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, etc.);
- ▣ la disciplina delle modalità di esercizio dell'attività di vendita relativamente agli orari e alle merceologie da commercializzare da parte degli operatori su aree pubbliche, nel rispetto delle tradizioni del periodo di Carnevale;
- ▣ consentire la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o di altro materiale, debitamente sigillati;

DATO ATTO che, stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalle manifestazioni, come rappresentato nella planimetria allegata;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTI gli artt. 38, comma 6 e 44, comma 1 lett. b) della LR 27/2009 e s.m.i., in base ai quali possono essere stabiliti limitazioni e divieti per motivi di pubblico interesse;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

In occasione dello svolgimento degli eventi collegati al tradizionale Carnevale invernale, che si terranno negli ambiti territoriali sotto specificati da giovedì 20 a martedì 25 febbraio 2020:

1. il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
2. l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
3. il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
4. il divieto di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, etc.);

Il divieto di cui al precedente punto 1. non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

DISPONE

che le modalità di esercizio dell'attività di vendita relativamente agli orari e alle merceologie da commercializzare nel rispetto delle tradizioni del periodo di Carnevale e di quanto disposto dagli artt. 38 - comma 6 - e 44 - comma 1 lett. b) - della LR 27/2009 e s.m.i., da parte degli operatori su aree pubbliche debitamente autorizzati, sono le seguenti:

a. l'attività di vendita potrà essere esercitata – negli spazi indicati dalla Polizia Municipale - nelle giornate di giovedì 20 febbraio nell'area adiacente il Palasport "B. Specca", sabato 22 febbraio in Piazza Redentore a Porto d'Ascoli, domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020 area centro cittadino, nel rispetto dei seguenti orari:

■ giovedì 20 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 21:00;

- ▣ sabato 22 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- ▣ domenica 23 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
- ▣ martedì 25 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 20:00;

b. le merceologie che potranno essere commercializzate sono le seguenti:

SETTORE NON ALIMENTARE:

- ▣ articoli carnevaleschi (coriandoli, costumi, maschere, stelle filanti, ecc);
- ▣ giocattoli e libri per bambini;

E' consentita la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o di altro materiale, debitamente sigillati.

SETTORE ALIMENTARE:

- ▣ dolci e prodotti enogastronomici.

▣

DISPONE ALTRESI'

che i soggetti organizzatori e gli operatori su aree pubbliche autorizzati hanno l'obbligo:

- ▣ di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- ▣ di effettuare, prima della chiusura dell'attività, un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- ▣ di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- ▣ di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità **da giovedì 20 a martedì 25 febbraio 2020** e, comunque fino alla conclusione delle manifestazioni, nelle porzioni di territorio come da planimetria allegata.

Si richiamano le disposizioni:

- ▣ dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- ▣ dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- ▣ dell'art. 6 – comma 2 – del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale e alla Picenambiente.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

D E M A N D A

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti





AREE INDIVIDUATE DALL'ORDINANZA SINDACALE AVENTE AD OGGETTO : "DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020 - PERIODO DAL 20 AL 25 FEBBRAIO 2020"

